

Forfettari, il bollo riaddebitato al cliente diventa ricavo tassato.

L'imposta di bollo addebitata al cliente concorre a formare il reddito imponibile del contribuente forfettario e va assoggettato ad imposta sostitutiva. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello N. 428 dello scorso 12 agosto 2022.

Sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 2,00 euro le fatture ed i documenti di importo complessivo superiore a 77,47 euro emessi a fronte di alcune operazioni non soggette ad Iva, tra cui le prestazioni rese dai contribuenti forfettari (qualificate come "non soggette").

Con il passaggio alla fatturazione elettronica, il bollo continua ad essere dovuto ma secondo le modalità previste dal Dm 17 giugno 2014, ossia inserendo un'apposita dicitura nel file Xml e valorizzando il campo "bollo virtuale" contenuto all'interno del tracciato della fattura elettronica.

La pronuncia dell'Agenzia delle Entrate nasce da una constatazione. Fermo restando che l'obbligo di corrispondere l'imposta di bollo è in via principale a carico del professionista che consegna o spedisce il documento (in quanto l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine), quest'ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell'imposta.

In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo diventa parte integrante del suo compenso, risultando quindi assimilato ai ricavi e concorrendo alla determinazione forfettaria del reddito.

I contribuenti che fino ad ora hanno apposto la marca da bollo senza addebitarne il relativo importo ai propri clienti, non devono preoccuparsi. Per costoro, infatti, nulla cambia rispetto al passato.

Coloro i quali, invece, si sono avvalsi della facoltà di addebitare l'importo della marca da bollo (con la relativa indicazione nel totale fattura), devono includere l'ammontare riscosso tra i ricavi su cui conteggiare il reddito in misura forfettaria.

L'impatto fiscale della nuova interpretazione non dovrebbe essere tuttavia particolarmente elevato, salvo il caso in cui il numero di fatture emesse sia significativo.

Facciamo un esempio numerico per meglio comprendere l'impatto di tale novità.

Ipotizziamo che un contribuente emetta cento fatture in un anno, tutte di importo superiore a 77,47 euro (con obbligo quindi di assolvimento dell'imposta di bollo) ed ipotizziamo che addebiti il bollo ai propri clienti.

Complessivamente, l'importo addebitato ai clienti che concorrerà a formare il reddito del contribuente sarà di 200,00 euro.

A questo importo andrà applicato il coefficiente di forfettizzazione proprio del tipo di attività esercitata (il più elevato è quello del 78% per le attività professionali) e sul reddito netto così determinato occorrerà conteggiare l'imposta sostitutiva con aliquota 5% o 15%.

Nella sostanza, applicando il coefficiente del 78% e l'imposta sostitutiva con aliquota più elevata (pari al 15%), l'incidenza fiscale per il soggetto che emette in un anno cento fatture con relativo riaddebito del bollo sarà di Euro 23,40.

Occorrerà tuttavia fare particolare attenzione alla verifica della soglia massima dei 65.000 euro, superata la quale scatta la fuoriuscita dal regime agevolato.

Essendo infatti il riaddebito del bollo equiparato ad un ricavo, tale importo deve essere conteggiato al fine di verificare il rispetto del limite.

Per quanto riguarda le fatture elettroniche, le software house si stanno adoperando per adeguare i tracciati alle nuove indicazioni fornite dall'Agenzia. Fino ad oggi, infatti, in caso di riaddebito dell'imposta di bollo al cliente, l'importo dei 2,00 euro compariva nel totale documento ma al di fuori dell'onorario professionale, con un codice Iva N1 (proprio degli importi "esenti art. 15").

A seguito della nuova interpretazione, il bollo dovrà comparire come parte del compenso e come tale dovrà essere codificato con il codice Iva N2.2 (proprio del "regime forfettario").

Un ultimo aspetto ad oggi ancora molto controverso riguarda l'applicazione della rivalsa previdenziale (2%-4%) anche ai 2,00 euro della marca da bollo riaddebitata al cliente.

Una parte della dottrina, infatti, sostiene che essendo il riaddebito della marca da bollo equiparato al compenso professionale, sulla stessa debba essere applicata la rivalsa previdenziale.

Considerato che i riaddebiti delle marche da bollo dovranno essere rilevanti all'interno delle dichiarazioni dei redditi come ricavi e che l'ammontare dei ricavi deve essere comunicato alle Casse previdenziali al fine della quantificazione del contributo integrativo dovuto (2%-4%), viene da supporre che almeno a livello pratico il professionista si vedrà costretto a versare il contributo integrativo anche sul valore delle marche da bollo riaddebitate al cliente.

Si attende tuttavia un chiarimento ufficiale da parte degli organi preposti.